

## DECISIONE 2013/186/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha dichiarato che il regime di sanzioni contro la Siria dovrebbe essere valutato e riveduto al fine di sostenere e aiutare l'opposizione.
- (3) Il Consiglio ritiene necessario introdurre deroghe a talune misure restrittive al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili. Il Consiglio considera che la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione, che accetta in quanto legittima rappresentante del popolo siriano, dovrebbe essere consultata per il processo di deroga.
- (4) A tale riguardo il Consiglio ha deciso di modificare le misure relative al divieto di importazione di petrolio, al divieto di esportazione di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria e al divieto di investimenti nell'industria petrolifera siriana.
- (5) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2012/739/PESC del Consiglio è così modificata:

- (1) sono aggiunti i seguenti articoli:

*"Articolo 6 bis*

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili, in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di

uno Stato membro possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e la fornitura di pertinenti finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
- b) le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all'articolo 25, paragrafo 1; e
- c) le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

*"Articolo 9 bis*

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, e la prestazione di pertinente assistenza tecnica o formazione e di altri servizi, nonché il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
- b) le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all'articolo 25, paragrafo 1; e
- c) le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.

"Articolo 14 bis

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 13, lettere a), c) e e), le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell'industria petrolifera siriana ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle suddette imprese, o la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell'industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
- b) le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all'articolo 25, paragrafo 1; e
- c) le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

- 2) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

1. La presente decisione resta in vigore fino al 1° giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

2. Le deroghe di cui agli articoli 6 bis, 9 bis e 14 bis sono riesaminate prima della scadenza della presente decisione, tenendo conto del fatto che contribuiscono all'assistenza della popolazione civile siriana".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON